

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, DELLA TASSA SUI RIFIUTI E DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

3° SEZIONE - Tassa sui Rifiuti (TARI)

ART. 13 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Sezione detta la disciplina integrativa e facoltativa della Tassa sui rifiuti.

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge 147/2013.

ART. 14 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI ED ESCLUSIONI

Di seguito sono approfonditi alcuni concetti normativi di applicazione del tributo.

L'espressione "suscettibili di produrre rifiuti urbani", di cui al comma 642 della Legge 147/2013 è da ricondurre all'interpretazione e al significato che la giurisprudenza e la dottrina hanno fornito a proposito del Tassa per lo smaltimento dei rifiuti Urbani (TARSU) e alle Tariffe per il servizio di igiene ambientale (TIA1 e TIA2).

L'idoneità alla produzione di rifiuti dei locali o delle aree deve ricavarsi dalla potenzialità del loro utilizzo e non dalla loro concreta utilizzazione. La semplice ed oggettiva circostanza che dei locali o delle aree possono astrattamente essere utilizzate, costituisce il necessario e sufficiente presupposto normativo di imponibilità tributaria e non rileva il fatto che in concreto sono inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa disponibilità. In modo simmetrico, sono da considerare non suscettibili di produrre rifiuti quei locali o quelle aree che oggettivamente versano in condizione di inutilizzabilità: l'utilizzo dei locali e delle aree non può verificarsi con immediatezza senza importanti interventi mirati o addirittura ne è precluso in assoluto.

A titolo esemplificativo si elencano di seguito casi di locali o aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani:

a) Utenze domestiche:

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

b) Utenze non domestiche:

- locali ed aree ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti nonché altre aree, magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.

L'onere della prova, circa la non suscettibilità di produrre rifiuti e per cui il tributo non è dovuto, grava sul richiedente.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tassa da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 15 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza:

- **Domestica:** sia per l'abitazione principale, sia per le abitazioni secondarie che per gli altri locali, il numero dei componenti il nucleo familiare, necessario per la determinazione della tariffa, è quello delle iscrizioni anagrafiche: ciascun componente incide sul nucleo familiare per i giorni in cui permane l'iscrizione anagrafica allo stesso nucleo. La tariffa è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare di ciascun anno, ovvero, per le nuove utenze, al numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia al momento dell'inizio dell'occupazione o detenzione dell'abitazione. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione. Nel caso di abitazioni occupate da più nuclei familiari, anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata avendo riguardo al numero complessivo degli occupanti che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà. Se i diversi nuclei familiari occupanti lo stesso immobile presentano condizioni differenziate che danno titolo ad un diverso assoggettamento al tributo indipendentemente dalla composizione numerica come ad esempio la diversa spettanza di eventuali agevolazioni deliberate dall'ente, l'unica obbligazione tributaria solidale è calcolata computando le diverse condizioni soggettive proporzionalmente alla composizione numerica dei diversi nuclei familiari.

Le abitazioni locate per una durata inferiore a sei mesi e quelle a disposizione di non residenti vengono associate a un numero di tre persone se di superficie inferiore a 40 metri quadrati, a un numero di quattro persone se di superficie compresa fra 40 e 80 metri quadrati, di cinque persone se di superficie superiore. I cittadini non residenti possono chiedere che la tariffa sia applicata in base al numero effettivo degli occupanti l'alloggio a

decorrere dall'anno di presentazione di una apposita dichiarazione corredata da idonea documentazione probatoria.

- Non domestica, nella quale rientrano le comunità, le attività commerciali, artigianali industriali, professionali, le attività produttive in genere, le associazioni ed enti; in ogni caso, tutte le utenze non rientranti nella fascia delle utenze domestiche.

Le utenze non domestiche sono classificate in relazione alla tipologia dell'attività, sulla base di omogenea potenzialità di produzione rifiuto. La classificazione, riportata nell'Allegato A del presente regolamento, è effettuata sulla base delle declaratorie contenute in allegato al D.P.R. 27.4.1999, n. 158, sulla base del principio comunitario "*chi inquina paga*" e tenuto conto della specificità della realtà locale.

Ai fini dell'individuazione delle singole utenze nelle rispettive classi, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dai soggetti competenti, se esistente, e comunque all'attività effettivamente o prevalentemente svolta. Si considera prevalente l'attività che occupa lo spazio maggiore. Ove non sia possibile individuare lo spazio riferibile a ciascuna attività, si applica la tariffa più alta.

In costanza di detenzione e/o possesso, la soggettività passiva delle utenze non domestiche cessa alla data di definitiva chiusura dell'attività svolta risultante ad esempio dalla cancellazione dall'iscrizione a registri, albi o altro. Da quel momento subentra nella soggettività passiva l'intestatario della partita secondo le risultanze catastali o presso la Conservatoria. Tali circostanze devono essere dichiarate.

ART. 16 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie calpestabile per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt. (nel caso di soffitti spioventi l'altezza media deve essere superiore a centimetri 150), delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso secondo che risulti rispettivamente entro la frazione di 0,50 mq. o superiore.

Al fine di escludere dalla superficie assoggettabile alla TARI quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, nonché altre aree, magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, i relativi produttori devono puntualmente indicare nella dichiarazione originaria o nelle denunce di variazione la superficie interessata a tali produzioni. La relativa esclusione opera dall'anno in cui è presentata la dichiarazione o la denuncia e ha validità fino a quando permangono le condizioni dichiarate. E' fatto obbligo di dichiarare tempestivamente entro 30 giorni tutte le variazioni sopravvenute.

Per tutte le categorie di attività produttive può astrattamente ricorrere l'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici dove si formano i rifiuti speciali. Il soggetto passivo interessato è tenuto a comunicare al Comune l'obiettivo difficoltà con contestuale esibizione di documenti, considerazioni o altro, idonei a configurare l'obiettivo difficoltà e sulla cui base, in modo concordato, potere stabilire la superficie assoggettabile al tributo. In assenza di

accordo, il Comune procede ugualmente con atto motivato, a stabilire la superficie assoggettabile al tributo nel limite massimo del 75% della superficie complessiva.

ART. 17- ADEMPIMENTI A CARICO DEI SOGGETTI PASSIVI

Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

I soggetti obbligati presentano al Comune o al soggetto gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o tramite PEC. La dichiarazione si intende presentata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale o tramite PEC.

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

Sono cancellati d'ufficio coloro che occupano o conducono locali od aree per le quali sia intervenuta una nuova denuncia o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. La dichiarazione di fallimento costituisce titolo per la cancellazione d'ufficio dagli elenchi di carico.

Nel caso di utenze di tipo domestico sono oggetto di denuncia di variazione i cambiamenti di abitazione nell'ambito del territorio comunale. E' oggetto di denuncia di nuova iscrizione l'uso di nuovi locali o di locali aggiuntivi a quelli già utilizzati e non adiacenti agli stessi.

Nel caso di utenze diverse da quelle domestiche sono oggetto di denuncia di variazione i cambiamenti della categoria di riferimento a seguito di destinazione ad altra attività oppure a seguito di ampliamento dei locali o delle aree oppure di estensione dell'attività a locali od aree adiacenti. E' oggetto di denuncia di nuova iscrizione l'uso di nuovi locali od aree oppure l'uso di locali od aree non adiacenti rispetto a quelli già utilizzati.

La dichiarazione originaria e le denunce di variazione debitamente sottoscritte, devono contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a.** Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b.** Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c.** Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d.** Numero degli occupanti i locali;
- e.** Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f.** Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a.** Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b.** Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c.** Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso del tributo, se già pagato, relativo alla restante parte dell'anno a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione.

ART. 18 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe sono determinate in modo prioritario tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento DPR 158/1999 e in alternativa, tenendo conto dei seguenti criteri, e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

La tariffa va calcolata solo per la quota fissa con esclusione della parte variabile, nei seguenti casi:

1. per le utenze domestiche, per i locali privi delle utenze di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non utilizzati;

2. per le utenze non domestiche, se i locali o le aree risultano oggettivamente inutilizzati e fino a quando permane la disponibilità in capo al soggetto passivo esercente l'attività, il tributo è dovuto per la sola quota fissa. Nel caso in cui locali e/o aree già utilizzate da contribuenti classificati fra le utenze non domestiche vengano nella disponibilità di persone fisiche non svolgenti nessuna attività da classificare fra le utenze non domestiche e siano oggettivamente non utilizzati, l'utenza è in ogni caso considerata non domestica con applicazione della sola parte fissa del tributo secondo l'apposita categoria individuata nell'allegato A.

ART. 19 - RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO

La tassa è corrisposta in due rate di pari importo entro il 16 giugno e entro il 16 dicembre.

Il Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe annuali può stabilire date diverse. E' sempre consentito il pagamento in un'unica soluzione del tributo annuale alla scadenza della prima rata.

ART. 20 - OCCUPAZIONI E DETENZIONI TEMPORANEE

Nel caso delle occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui all'art. 1 comma 838 L.160/2019, è applicata una tariffa giornaliera calcolata proporzionalmente a quella annuale aumentata del 50%.

Il pagamento è richiesto dall'Ufficio o dal gestore alla fine del periodo di occupazione.

ART. 21 - RIDUZIONI ED ESENZIONI

In applicazione dell'articolo 1 comma 659 della Legge 147/2013, sono stabilite le seguenti riduzioni del tributo dovuto:

1. riduzione del 30% della parte variabile del tributo per i locali adibiti ad abitazione non principale dai cittadini residenti nel Comune di Piombino, non locate e non concesse in comodato, detenzione o altro titolo a terzi: la riduzione permane anche in caso di locazione nell'anno di tassazione, non superiore a 60 giorni, anche per cumulo di più periodi. Nel caso che nell'anno di tassazione la locazione, anche per cumulo di più periodi, sia superiore a 60 giorni, la riduzione si applica proporzionalmente ai giorni non locati;
2. riduzione del 50% del tributo per i locali tenuti a disposizione, non locati e non concessi in comodato, detenzione o altro titolo a terzi, già adibiti ad abitazione principale e da cui il soggetto passivo ha trasferito la residenza o la dimora abituale in una casa di cura;
3. riduzione del 30% del tributo per le utenze non domestiche con uso stagionale o non continuativo ma comunque non superiore 8 mesi all'anno, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

In applicazione dell'articolo 1 comma 660 della Legge 147/2013, sono stabilite le seguenti riduzioni del tributo dovuto:

1. riduzioni fino al 100% della tariffa per casi di disagio economico sociale. Tramite la delibera tariffaria sono annualmente determinate le riduzioni, i criteri ed i casi ammissibili;
2. riduzioni fino ad un massimo del 80% per le utenze domestiche adibite ad abitazione principale ubicate in prossimità dei grandi stabilimenti industriali e degli impianti di smaltimento dei rifiuti. Tramite la delibera tariffaria sono annualmente determinate le vie o le località beneficiarie, le riduzioni, i criteri ed i casi ammissibili;
3. riduzione per il solo anno 2020 fino al 50% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che sono state oggetto di provvedimenti normativi di sospensione delle attività, come individuate nella deliberazione tariffaria annuale;
4. per gli anni 2020, 2021 e 2022 le maggiori superfici di suolo pubblico concesse ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 13/05/2020, non sono assoggettate alla Tassa sui Rifiuti.

La Giunta Comunale può approvare misure di sgravio parziale o totale del tributo in applicazione dell'art. 24 del D.L. 133/2014 convertito in Legge 164/2014 - *“Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio”*.

Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al trenta per cento della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a quattro chilometri. Se la distanza è compresa fra uno e quattro chilometri, il tributo è dovuto in misura pari al quaranta per cento della tariffa. La distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. Nel caso di strade a medio o intenso traffico veicolare, se il cassonetto è posizionato sul ciglio della carreggiata opposta rispetto all'accesso agli insediamenti, la distanza è calcolata tenendo conto del percorso più breve necessario per raggiungere la carreggiata di posizionamento del cassonetto.

In caso di cumulo di più agevolazioni di cui ai commi precedenti, il tributo è calcolato con le seguenti modalità:

- le riduzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 si applicano interamente anche in modo cumulativo: sul tributo residuo si applica il meccanismo di cui al punto successivo.
- quando ricorrono contemporaneamente più agevolazioni diverse da quelle di cui ai commi 4 e 5, si applica l'agevolazione maggiore aumentata con una ulteriore percentuale del 10% per ciascuna altra agevolazione.

I soggetti interessati devono presentare apposita richiesta/dichiarazione. Restano valide le dichiarazioni o richieste presentate ai fini dell'applicazione della TARES di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011 mentre non hanno più efficacia eventuali dichiarazioni e richieste analoghe presentate ai fini dell'applicazione di prelievi precedenti.

ART. 22 - RIDUZIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ai produttori di rifiuti riportati nell'allegato L-quinquies del D.Lgs 116/2020 sono assicurate delle riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti che i produttori dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, nell'anno immediatamente precedente. Tale quantità sarà rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata in via presunta utilizzando la superficie di produzione ed il coefficiente Kd attribuito alla categoria nell'anno immediatamente precedente. Se dal primo raffronto la quantità avviata al riciclo supera la quantità totale di rifiuti prodotti calcolata in via presunta, il raffronto sarà ricalcolato applicando il coefficiente Kd secondo il limite massimo consentito dalle norme

Per il 2014, il termine per la richiesta al Comune, corredata dai documenti atti a dimostrare le quantità effettivamente avviati al riciclo, scade 60 giorni dopo l'approvazione delle tariffe annuali da parte del Consiglio Comunale. Per gli anni successivi, la richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine di febbraio.

La richiesta, a pena di inammissibilità, deve essere corredata con l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi o dalla dimostrazione del processo operativo interno con il quale i rifiuti sono stati avviati al riciclo.

Ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali si estende la medesima disciplina di cui all'art. 1, comma 649, primo periodo, della L.147/2013.

ART. 23 MERCATO SETTIMANALE

Per le concessioni fisse del mercato settimanale sono previste delle categorie ad *hoc*.

I titolari delle concessioni di spazi all'interno del mercato settimanale sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo: l'ufficio incaricato provvederà direttamente all'iscrizione e alla cancellazione.

Non si darà corso alla riscossione delle singole partite ove la somma da riscuotere non raggiunga il limite minimo previsto dalla Giunta Comunale.

ART. 24 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla Tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

ART. 25 - MODALITA' DI GESTIONE DEL TRIBUTO

Ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997, le attività strumentali per la gestione, l'accertamento e la riscossione del tributo TARI sono affidate alla propria società interamente partecipata S.G.S – Società Gestione servizi- Srl.

Il complesso delle attività da svolgere è disciplinato da apposita convenzione predisposta dalla Giunta Comunale.

ART. 26 – COMPENSI INCENTIVANTI

Ai fini del potenziamento degli uffici tributari del Comune, nel rispetto delle norme vigenti, la Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto.

Allegato A

Classificazione delle utenze non domestiche

Codice attività	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
1A	Aree scoperte dei rimessaggi di barche e roulotte
1B	Locali degli enti pubblici
2	Cinematografi e teatri
2A	Scuole di ballo, palestre private
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
3A	Magazzini a servizio di supermercati

4	Locali delle stazioni, distributori carburanti, impianti sportivi
4A	Campeggi ed aree scoperte dei parchi adibite ad installazione di tende, roulotte, di case mobili, ecc.
4B	Posti barca in porticcioli
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni e autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
11A	Sale da gioco
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
12 NA	Banche ed istituti di credito, studi professionali - Contribuenti non ammissibili
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
13 NA	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli - Contribuenti non ammissibili
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
17A	Fotografi, aree scoperte delle aziende commerciali in genere
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22A	Pensioni
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercato
25A	Negozi di alimentari: pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Negozi di alimentari: ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato di generi alimentari
30	Discoteche, night club
31	Locali o aree non utilizzati ex art. 18 comma 2 del Regolamento Tari

Con la deliberazione di approvazione della tariffa il Consiglio Comunale può suddividere ciascuna categoria in ulteriori sotto - categorie.